



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 21/08/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno**, del mese di **agosto**, dalle ore 18.30 alle ore 18.52, nella sede dell'Ente, previa notifica delle convocazioni avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Sono intervenuti i Sig.ri

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco	Sì
ROSSI Alessandro - Consigliere	Sì
VENTURELLA Nunzio - Consigliere	Sì
VUILLERMIN Cristina - Consigliere	Sì
PORRO Sandro - Consigliere	Sì
ROLLAND Francesca - Consigliere	Sì
VARISELLAZ Claudio Adriano - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Simona - Presidente	Sì
TONELLI Fabio - Consigliere	Sì
TOTARO Nunzio - Consigliere	Sì
MOUSSANET Paola - Consigliere	Sì
COSTA Andrea - Consigliere	Sì
BARONE Dario - Consigliere	Sì
VICQUERY Andrea - Consigliere	Giust.
ANDREOLI Elisa - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il segretario comunale **dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa GIOVINAZZO Simona nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Verrès riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile ed intende promuovere lo sviluppo del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, opportunamente formato e attrezzato, che possa essere di servizio alla collettività;

Richiamato il regolamento di istituzione, composizione, funzioni, modalità di funzionamento e durata in carica degli organi, delle strutture e degli strumenti comunali di protezione civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29 dicembre 2010;

Richiamato il regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 24 ottobre 2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che occorre disciplinare l'azione di cittadini che, in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro o vantaggi personali ed esclusivamente con intenti solidaristici, decidono di aderire al "GCVPC" per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi;

Considerato che il Regolamento interno rappresenta lo strumento per definire l'assetto costitutivo del Gruppo e le modalità con cui lo stesso espleta la propria attività, con il coordinamento dell'Ente Locale e nell'ambito delle direttive e disposizioni impartite dal Sindaco e dalle altre Autorità ed organi preposti;

Preso atto che il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Verrès, d'ora innanzi "GCVPC", a seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 37 del 24 marzo 2002 all'oggetto "Istituzione registro dei volontari di Protezione Civile" e n.132 del 15 luglio 2002 all'oggetto: "Costituzione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Riconoscimento dell'Associazione", già svolge attività presso il Comune di Verrès, quale gruppo comunale, a cui sono stati assegnati con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2015, i locali comunali di Barme Solan.

Evidenziato che il "GCVPC" è iscritto dal 1° gennaio 2014 al n. 08 dell'elenco regionale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Valle d'Aosta in attuazione a quanto disciplinato dall'art. 34 della delibera di Giunta regionale n. 1880/2013 all'oggetto "Istituzione dell'elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Approvazione delle modalità e dei criteri di erogazione di rimborsi e sistemi incentivanti, dell'attività addestrativa/formativa e della sicurezza. Disciplina dei rapporti con la struttura di protezione civile. Abrogazione delle DGR n. 1905/2006, n. 356/2005, n. 4694/2005 e n. 3269/2008." e della Nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. DPC/VOL/25794 del 30 aprile 2013, all'oggetto "Istituzione dell'elenco centrale e degli elenchi territoriali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile – attuazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 all'oggetto "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";

Rilevato che in relazione all'evolversi della normativa ed in particolare riguardo:

1. alle mutate esigenze relative alla gestione dei gruppi comunali di protezione civile, anche alla luce delle innovazioni apportate con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 all'oggetto "Codice

del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo Comunale di Protezione Civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

2. al D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della Protezione Civile”, che ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle attività e dei servizi di Protezione Civile;
3. alla Direttiva emanata dal dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, all’oggetto “L’approvazione di uno schema-tipo contenente gli elementi fondamentali dell’atto costitutivo per l’istituzione di Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile”, in attuazione dei sopraelencati Decreti Legislativi e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione Civile”, devono essere iscritti quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione “Altri enti del Terzo settore” di cui all'art.46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore, e che tale iscrizione regola gli aspetti organizzativi e strutturali dei relativi enti, indipendentemente dalle attività di interesse generale da essi svolte;

Viste le seguenti normative e disposizioni:

- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 all’oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo settore”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, come integrato e corretto dal decreto legislativo 105/2018;
- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, “Codice della protezione civile”, e in particolare:
 - l'art. 6 che prevede che i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
 - l'art. 12, comma 2, che prevede che i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art.18 del medesimo decreto n.1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;
 - l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
 - l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio

nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

- l'art. 33, comma 1, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
 - l'art. 35, comma 1 che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
 - l'art. 35, comma 2 che dispone che i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;
- D.Lgs 6 febbraio 2020, n. 4 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, recante “Codice della Protezione Civile”;
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 all’oggetto “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020 all’oggetto “Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate” ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2022 – Dipartimento della Protezione Civile – all’oggetto “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;
 - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2011 all’oggetto “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
 - Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le

modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;

- Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9663 del 30 giugno 2022, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 all'oggetto "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'articolo 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto";
- Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013 all'oggetto "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n.3 del decreto 12 gennaio 2012";
- Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 41948 del 28 maggio 2010, riguardante la programmazione ed organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;
- Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 46576 del 2 agosto 2011, concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e in particolare contenente disposizioni attuative della predetta circolare prot. n. 41948;
- Nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 32320 del 24 giugno 2016, all'oggetto "Indicazioni operative su finalità e limiti di intervento delle Organizzazioni di volontariato a supporto dei servizi di polizia stradale";
- Nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le Regioni, le Province Autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile legge regionale n. 5 del 18 gennaio 2001 - Organizzazione delle attività regionali di protezione civile;
- legge regionale n. 5 del 18 gennaio 2001 all'oggetto "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";
- legge regionale n. 16 del 22 luglio 2005 all'oggetto "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1880 del 22 ottobre 2013 all'oggetto "Istituzione dell'elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Approvazione delle modalità e dei criteri di erogazione di rimborsi e sistemi incentivanti, dell'attività addestrativa/formativa e della sicurezza. Disciplina dei rapporti con la struttura di protezione civile. Abrogazione delle DGR n. 1905/2006, n. 356/2005, n. 4694/2005 e n. 3269/2008";

- Nota n. 1767/PC del 29 agosto 2014 del Dipartimento degli enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Regione Valle d'Aosta;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del "GCVPC" e di integrarlo con ulteriori elementi specifici in merito alle modalità di organizzazione e funzionamento peculiari al gruppo stesso, e conforme allo schema tipo di regolamento contenuto nella Direttiva emanata dal dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023, attività propedeutica per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore";

Sentito il Sindaco esplicitare le motivazioni che hanno portato alla predisposizione della nuova bozza di regolamento ed evidenziare le risultanze del verbale n. 4 della Commissione consiliare permanente "Istituzioni e Affari Generali" riunitasi nella seduta del 18/08/2023 durante la quale è stato esaminato favorevolmente lo schema del Regolamento in oggetto;

Vista la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell'istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità;

Visto il seguente esito della votazione espressa in forma palese nelle forme di legge:

Presenti	n. 14
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 14
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di abrogare il Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 24 ottobre 2006 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 08 febbraio 2008;
3. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - "GCVPC" - composto da 16 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di pubblicare il Regolamento adottato sul sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio online comunale;
6. di trasmettere la presente deliberazione al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - "GCVPC";

7. di demandare agli uffici comunali l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.

§§§§§§§§§§§§§§§§

La Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(GIOVINAZZO dott.ssa Simona)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 23/08/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Verrès, lì 23/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/08/2023 giorno della pubblicazione.

Verrès, lì 23/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO)

COMUNE DI VERRÈS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Via Caduti Libertà, 20 - C.A.P. 11029
Tel. 0125.929324 - Fax 0125.920614
segreteria@comune.verres.ao.it
protocollo@pec.comune.verres.ao.it



COMMUNE DE VERRÈS

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale 81000730077
Partita IVA 00100650076



REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 21/08/2023

Art. 1.	Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile	3
Art. 2.	Il Sindaco	3
Art. 3.	Obiettivi del gruppo	3
Art. 4.	Attività del GCVPC	4
Art. 5.	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	4
Art. 6.	Volontari effettivi	5
Art. 7.	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.....	5
Art. 8.	Diritti dei volontari	6
Art. 9.	Doveri dei volontari	6
Art. 10.	Organi del GCVPC	6
Art. 11.	Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC	6
Art. 12.	Consiglio direttivo.....	7
Art. 13.	Coordinatore operativo	7
Art. 14.	Organizzazione operativa del GCVPC	8
A.	Settore comunale	9
B.	Settore regionale	9
I.	Unità Tecnico Logistica (U.T.L.)	10
II.	Unità di Soccorso Alluvionale e Fluviale (U.S.A.F.).....	10
III.	Unità Ricerche in Macerie	10
Art. 15.	Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	11
Art. 16.	Disposizioni finali	12

ART. 1. GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- 1) Con delibera di Consiglio comunale n. 132 del 15 luglio 2002 è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Verrès, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Verrès, il cui funzionamento viene disciplinato dal presente regolamento in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3) Con DGR 1880/2013 il GCVPC è stato iscritto, con decorrenza 1 gennaio 2014, al n. 08 dell'elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.
- 4) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

ART. 2. IL SINDACO

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018. **(1)**
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS), delega il Coordinatore del GCVPC per lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

ART. 3. OBIETTIVI DEL GRUPPO

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y, del comma 1, dell'art. 5, del decreto legislativo n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art.1 del decreto legislativo n.1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

(1) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'unione e dal Presidente della provincia/città metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

ART. 4. ATTIVITÀ DEL GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art.7 del decreto legislativo n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n.1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
- 4) Il GCVPC, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) il registro dei volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 13.

Il Comune ha accesso ai registri sopra citati.

ART. 5. AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutoriale.
- 3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del codice fiscale.

- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 14.
- 6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
- 7) L'Amministrazione comunale promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dall'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

ART. 6. VOLONTARI EFFETTIVI

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo formativo i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

ART. 7. PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al GCVPC, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'assemblea dei volontari di cui al successivo art.10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 8. DIRITTI DEI VOLONTARI

- 1) Il volontario del GCVPC svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GCVPC.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ART. 9. DOVERI DEI VOLONTARI

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare almeno al 40% delle riunioni e delle assemblee del GCVPC, al 60% dei servizi individuali dell'Unità Operativa di appartenenza concordati e predisposti dal Consiglio Direttivo, dei corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi da comunicare al coordinatore operativo di cui all'art.13;
 - e) comunicare con almeno un giorno di anticipo la propria assenza dalle varie attività programmate dal Consiglio direttivo;
 - f) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.;
 - g) mantenere un comportamento leale, corretto e dignitoso nei confronti dei colleghi e dei cittadini in generale.

ART. 10. ORGANI DEL GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore operativo.

ART. 11. ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto; non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi presenti in merito a:
 - a) elezione del consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del vice-coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo. La carica del Consiglio Direttivo ha durata triennale ed è ammessa la rielezione.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea dei volontari e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

ART. 13. COORDINATORE OPERATIVO

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 13, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea dei volontari, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea dei volontari e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i capi squadra e i vice capi squadra, i quali sono responsabili dell'attività dei volontari inquadrati nelle proprie squadre ed è loro compito essere da stimolo ed esempio per gli altri componenti.
- 7) Al Coordinatore operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'assemblea dei volontari ai sensi dell'art.12, comma 5, elegge un vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 14. ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
- 3) Il GCVPC è organizzato in due sezioni operative, definite settore comunale e settore regionale, strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili. All'interno di ogni settore possono essere individuate e create unità operative specifiche coordinate da un responsabile individuato dal coordinatore operativo. È compito dei responsabili di settore:
 - a. Predisporre un programma di lavoro annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- b. Dare attuazione al programma di lavoro annuale, coordinando le attività dei componenti del settore;
- c. Esaminare ed esprimere un parere in relazione alle iniziative proposte relative al settore e informandone il Consiglio Direttivo;
- d. Approvare le iniziative che hanno una valenza “interna” al settore informandone il Consiglio Direttivo.

A. Settore comunale

- 1) Il settore comunale è coordinato da un responsabile individuato e nominato dal Coordinatore operativo previo accordo con il Sindaco.
- 2) Il settore comunale è articolato su di un'unica unità operativa che opera prevalentemente nei seguenti ambiti:
 - a. Prevenzione:
 - effettuazione dei sopralluoghi mensili nei punti di monitoraggio e della manutenzione delle attrezzature in dotazione;
 - b. Soccorso:
 - effettuazione di interventi immediati di prima assistenza alle popolazioni colpite da fenomeni calamitosi;
 - c. Superamento dell'emergenza:
 - attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
- 3) Il settore comunale svolge prevalentemente i seguenti compiti:
 - a. Formazione e addestramento dei volontari del GCVPC per interventi di soccorso e per il superamento dell'emergenza;
 - b. Organizza e partecipa a servizi inerenti alla Protezione Civile in occasione di significativi afflussi di persone, con le modalità definite dal regolamento comunale di Protezione Civile e comunque con le modalità definite dal Sindaco;
 - c. Organizzazione e partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile;
 - d. Gestione operativa del magazzino e addestramento all'uso dei dispositivi individuali;

B. Settore regionale

- 1) Il settore regionale è coordinato da un responsabile individuato e nominato dal Coordinatore operativo previo accordo con il Sindaco;
- 2) Il settore regionale opera prevalentemente nei seguenti ambiti:
 - a. Formazione ed addestramento per interventi sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;
 - b. Partecipazione ad interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;
 - c. Partecipazione con uomini, mezzi ed attrezzature alle attività previste dalla Colonna mobile Regionale;
- 3) Il settore regionale è articolato su tre unità operative specifiche:
 - I. Unità tecnico logistica (U.T.L.);
 - II. Unità di soccorso alluvionale e fluviale (U.S.A.F);
 - III. Unità ricerca in macerie (U.R.M.).

I. Unità Tecnico Logistica (U.T.L.)

- 1) L'unità tecnico logistica è coordinata da responsabile individuato e nominato dal Coordinatore operativo previo accordo con il Sindaco.
- 2) L'unità tecnico logistica svolge prevalentemente i seguenti compiti:
 - a. partecipa alle attività di assistenza logistica alle popolazioni colpite da calamità;
 - b. mette a disposizione delle istituzioni ufficialmente preposte a coordinare le attività di emergenza e soccorso personale addestrato e preparato a questo tipo di attività;
 - c. organizza e gestisce i magazzini per le attrezzature ed i materiali di Protezione Civile assegnati in comodato d'uso al GCVPC;
 - d. effettua il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature ed i materiali di Protezione Civile assegnati in comodato d'uso al GCVPC;
 - e. addestra i volontari/e del Gruppo all'uso ed al mantenimento delle attrezzature ed i materiali di Protezione Civile del Comune assegnati al GCVPC;

II. Unità di Soccorso Alluvionale e Fluviale (U.S.A.F.)

- 1) L'unità di soccorso alluvionale e fluviale è coordinata da responsabile individuato e nominato dal Coordinatore operativo previo accordo con il Sindaco.
- 2) L'unità soccorso alluvionale e fluviale svolge prevalentemente i seguenti compiti:
 - a. Partecipa alle attività di assistenza logistica alle manifestazioni sportive quali Kayak, rafting, ecc... al fine di mantenersi costantemente aggiornata sulle tecniche di soccorso in ambiente fluviale;
 - b. Mette a disposizione delle istituzioni ufficialmente preposte a coordinare le attività di emergenza e soccorso, personale addestrato e preparato a questo tipo di attività;
 - c. Organizza e gestisce le attrezzature ed i materiali di protezione civile per questo tipo di attività;
 - d. Effettua la manutenzione ordinaria delle attrezzature ed i materiali per il soccorso alluvionale e fluviale in dotazione;
 - e. Partecipa alle attività di formazione ed aggiornamento comunicate dal responsabile dell'U.S.A.F.

III. Unità Ricerche in Macerie

- 1) L'unità ricerca in macerie è coordinata da due responsabili individuati e nominati dal Coordinatore operativo previo accordo con il Sindaco.
- 2) L'unità ricerca in macerie svolge prevalentemente i seguenti compiti:
 - a) Partecipa alle attività di soccorso a persone travolte da macerie (frane, terremoti, esplosioni ecc...);
 - b) Mette a disposizione delle istituzioni ufficialmente preposte a coordinare le attività di emergenza e soccorso personale addestrato e preparato all'individuazione di persone travolte da macerie attraverso l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche (geofoni, videocamere a fibre ottiche ecc..) ed unità cinofile operative;
 - c) Effettua il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature ed i materiali di Protezione Civile assegnati in comodato d'uso al GCVPC;
 - d) Addestra i volontari del Gruppo all'uso ed al mantenimento delle attrezzature ed i materiali di Protezione Civile del Comune assegnati al GCVPC;

- 4) Durante le emergenze il GCVPC, strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
 - a) Nel formare le squadre si seguirà un criterio che garantisca ai volontari di ricoprire un ruolo consono alla/e specializzazione/i in possesso, e nel complesso, che la squadra venga formata in base allo specifico obiettivo da raggiungere.
 - b) La squadra è composta dal capo squadra e da un numero di volontari sufficiente per portare a buon fine l'operazione.
 - c) Ogni capo squadra in caso di intervento, coordina i volontari nelle operazioni di lavoro dopo aver sentito il coordinatore operativo del GCVPC.
 - d) I volontari, durante qualsiasi intervento, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale preposto e svolgere esclusivamente quanto richiesto dal capo squadra senza prendere iniziative che potrebbero rivelarsi pericolose.
 - e) Durante le operazioni di intervento i volontari dovranno sempre operare in coppia o in gruppo evitando in modo assoluto di compiere azioni isolate.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco anche per il tramite del suo delegato.
- 7) Di tutte le attività svolte dovrà essere stesa apposita relazione a cura del caposquadra dell'intervento, controfirmata dal coordinatore operativo del GCVPC e trasmessa alla segreteria del Comune. Tale attività facilita la diffusione interna e la divulgazione esterna delle attività ed iniziative svolte e serve come riferimento documentale e rappresenta un elemento di chiarificazione.

ART. 15. SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

- 1) Il Comune di Verrès ha assegnato al GCVPC dei locali quale sede operativa per lo svolgimento delle attività.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

ART. 16. DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art.20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.
- 5) Il presente Regolamento sostituisce integralmente il previgente Regolamento comunale e per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.